



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 15 del 27/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016

L'anno **2016**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
TRABUCCHI EZIO GEREMIA	P		MARTINELLI ADRIANO	P	
VIVIANI GABRIELE GIUSEPPE	P		VANINI MAURIZIO	P	
BRADANINI MASSIMO		A	MARTINELLI ALDO	P	
COLA RAFFAELE	P		MARTINELLI EZIO	P	

Presenti : 7 Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Cesare Pedranzini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Presidente del Consiglio **Gabriele Viviani** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016

Il Presidente del Consiglio Gabriele Viviani introduce la trattazione del punto n. 4 iscritto all'ordine del giorno ed illustra l'argomento; afferma che, come già anticipato, non sono intervenute modifiche riguardo le aliquote e le tariffe, fatta salva l'IMU per parenti (secondo la Legge) e IMU per parenti (secondo il regolamento) e l'aliquota per immobili di cat. D relativamente agli imbullonati.

Prende la parola il Consigliere Aldo Martinelli, preannunciando il proprio voto contrario per le motivazioni già espresse al punto all'ordine del giorno di approvazione del rendiconto di gestione.

Replica il Sindaco e chiede dove si evidenzia l'elevata imposizione fiscale. Esistono dati precisi! Quando è stato chiesto ai Comuni di contribuire per ridurre il disavanzo statale, ne avevano una quota del 7%, però hanno partecipato alla sua riduzione per il 15%, decisamente sproporzionato, al contrario delle Regioni. Ciò nonostante i Comuni hanno resistito all'aumento della tassazione fino a tre anni fa. Si dovrebbe capire che un Comune, che riesce a mantenere le aliquote, opera in modo virtuoso. Tra poco verrà approvato il Bilancio di previsione e non bisogna lamentarsi delle tasse, in quanto sarebbe indecoroso verso altri Comuni, che devono invece aumentarle per chiudere il Bilancio (es. Bormio).

Prende nuovamente la parola il Consigliere Aldo Martinelli, affermando che per alcuni versi il Sindaco si è risposto da solo: l'IMU è elevata fin dalla sua istituzione. Aumenta l'avanzo di Amministrazione, ma si mantengono le aliquote elevate. Chi ha il Bilancio a posto, non introduce la tassa di soggiorno (es. Livigno). Bormio ha ben altre necessità rispetto a Valdidentro. Sono paragoni che non calzano. Valdidentro deve comportarsi diversamente ed andare incontro ai cittadini, per es. sugli immobili per i parenti di 1° grado c'è solo una riduzione del 50% su un solo immobile.

Prende la parola l'Assessore Adriano Martinelli, spiegando che per gli immobili di Cat. D l'aliquota è al 10,60% solo per gli immobili industriali, l'aliquota è al minimo di Legge per gli altri, compresi gli alberghi.

Riprende la parola il Consigliere Aldo Martinelli, precisando che si colgono dalla gente altri dati rispetto a quelli che indica l'Amministrazione. Gli altri immobili con aliquota al 10,60% sono i capannoni. Sottolinea che non si dice nulla a titolo personale e nemmeno a titolo elettorale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**
 - è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
 - è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
 - è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
 - è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- in materia di **TARI**
 - è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTA la deliberazione di C.C. del 17/07/2015 n. 18, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;

RITENUTO in ogni caso opportuno, per garantire una maggiore semplificazione applicativa dell'imposta e la continuità nelle decisioni in precedenza adottate da parte del Comune, mantenere l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista nel 2015 anche a favore dei soggetti che non rispettino tutte le condizioni dettate dalla nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, prevedendo, in tale ipotesi, l'applicazione dell'aliquota agevolata per gli immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado, specificando che, in tale fattispecie, non si darà luogo alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ed il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, sulla base dei seguenti parametri:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno	aliquota 5,6 per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI e non potendo procedere nel 2016 all'introduzione del tributo mediante aumento delle relative aliquote, conferma di fatto la propria volontà di non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata anche nell'anno 2016;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2016 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015,

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015, i margini di intervento per il Comune possono riguardare anche nell'anno 2016 i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, **con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;**
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile prevedere, **con riferimento all'utenza domestica, che:**
il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.
Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire: a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte; b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno confermare le seguenti tariffe applicabili alla TARI 2016:

1. Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18
3	16,85	1,20
4	21,98	1,21
5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

DATO ATTO CHE il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2016– nella misura percentuale determinata per l'anno 2015 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU ed alla TARI, non essendo prevista per il 2016 l'applicabilità della TASI nel Comune di Valdidentro:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TARI	Acconto	30 novembre 2016
	Saldo	30 maggio 2017

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CON VOTI n. 5 favorevoli e 2 contrari (Aldo martinelli e Ezio Martinelli), resi nei modi e nelle forme di Legge, essendo n. 7 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- **di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
--	------------------



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno	aliquota 5,6 per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Di confermare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

3	16,85	1,20
4	21,98	1,21
5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

Dare atto che, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettate da tributo, è applicato – fatta salva l'approvazione di diversi provvedimenti da parte della Provincia per l'anno 2016– nella misura percentuale determinata per l'anno 2015 con l'aliquota del 4% del tributo comunale;

- **Di stabilire che** la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TARI	Acconto	30 novembre 2016
	Saldo	30 maggio 2017

- **Di stabilire altresì** che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di novembre;
- **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **Di dare atto che** tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti 5 favorevoli e 2 contrari, essendo n. 7 i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima all'assunzione dei successivi provvedimenti.



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Gabriele Viviani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesare Pedranzini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Valdidentro, li 24/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele Dei Cas

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data 18/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele Dei Cas

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2016**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Valdidentro, li 27/04/2016

IL RESPONSABILE

Doris Martinelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2016**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Valdidentro, li 27/04/2016

IL RESP. DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Patrizia Bradanini



COMUNE DI VALDIDENTRO
Provincia di Sondrio

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
“IMPOSTA UNICA COMUNALE
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016”

IL REVISORE

Verbale n. 6 del 22 aprile 2016

Richiamato l'art. 239, comma 1. lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016”:

- Imposta municipale propria (IMU)
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- Tassa sui rifiuti (TARI)

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti;

Preso atto delle disposizioni legislative come richiamate nelle premesse della suddetta proposta di deliberazione;

Verificato che la determinazione delle aliquote e detrazioni è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per congruità, coerenza ed attendibilità contabile in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016”

Casinate Con Bernate, 22 aprile 2016

IL REVISORE

dott. Filippo Ballatore